

Dichiarazione della merce ai fini Doganali

Sender - Mittente (1) (Name/Corporate Name - Nome e Cognome) (Address/Indirizzo - Via N. civico) (City/Città - Province/Prov. - Zip Code/CAP - Country/Nazione) Phone-Tel.	Consignee - Destinatario (2) (Name/Corporate Name - Nome e Cognome) (Address/Indirizzo - Via N. civico) (City/Città - Province/Prov. - Zip Code/CAP - Country/Nazione) Phone-Tel.
--	---

(3) Rif. AWB - LdV/ (4) Rif. Fattura n. del
Data emissione

(5) VAT Registration Number / P. IVA

(6) TAX Number/ Cod. Fisc

N. Units	Description	Unit Value	Total Value

Total Value:

The exporter of the products covered by this document declares that except where otherwise clearly indicated, these products are of preferential origin

Besides, the exporter declares that all information in this invoice is true and correct

Name: Title:

Il/la sottoscritto/a:
Name - Cognome e Nome del Mittente Mansione ricoperta in azienda

valendomi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n°445, consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia:

DICHIARA

sotto la propria responsabilità che la merce descritta riferimento AWB-LdV (3) e/o . Fattura n. (4)

- Non rientra tra quelle protette dalla Convenzione di Washington, come da regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modifiche relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche.
- Non rientra nell'elenco dei beni come da regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008 relativo all'esportazione di beni culturali.
- Non rientra nell'elenco dei beni come da regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio del 5 maggio 2009 e successive modifiche che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (Dual Use) e pertanto destinate ad uso civile.
- Non rientra nell'elenco dei beni come da regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio del 27 giugno 2005 relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

- Non contiene pelliccia di cane e di gatto in conformità al regolamento (CE) n. 1523/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2007.
- Non è soggetta alle disposizioni del regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose.
- Non è soggetta alla presentazione della licenza di esportazione come da regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.
- Non rientra nell'elenco dei beni come da regolamento (CE) n. 174/2005 del Consiglio del 31 gennaio 2005 e successive modifiche che impone restrizioni alla prestazione di assistenza pertinente ad attività militari in Costa d'Avorio.
- Non rientra nell'elenco dei beni come da regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio del 19 febbraio 2004 e successive modifiche relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe.
- Non rientra nell'elenco dei beni come da regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio del 7 luglio 2003 relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq.
- Non rientra nell'elenco dei beni come da regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio del 2 marzo 2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia.
- Non rientra nell'elenco dei beni come da regolamento (UE) n. 1284/2009 del Consiglio del 22 dicembre 2009 che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea.
- Non rientra nell'elenco dei beni come da regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio del 18 maggio 2006 e successive modifiche relativo a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia.
- Non rientra nell'elenco dei beni come da regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio del 18 gennaio 2012 e successive modifiche concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria.
- Non è soggetta alle disposizioni del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio del 31 luglio 2014 e successive modifiche concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
- Non rientra nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 825/2014 del Consiglio del 30 luglio 2014 concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli
- Non rientra nel campo di applicazione della decisione 2014/512/PESC del Consiglio del 31 luglio 2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

Data..... *Firma*
